



Università degli Studi di Udine

Prot. 11984
Tit. cl. fasc.

Udine, 12 APR. 2001

CIRCOLARE DI AMMINISTRAZIONE N. 10

Ai responsabili delle
Strutture

Ai responsabili degli Uffici
dell'Amministrazione Centrale

Oggetto: **Richiamo al rispetto delle norme di sicurezza**

Recenti eventi registrati in varie strutture universitarie, causati da evidenti negligenze comportamentali, spingono a richiamare tutto il personale docente e tecnico amministrativo ad un puntuale rispetto delle più elementari norme di sicurezza, che definiscono i divieti e le limitazioni di esercizio, anche in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 626/94 - "Obblighi dei lavoratori".

A tal fine si trasmette la disposizione N.1/2001 del 6.4.2001 riportante "divieti e limitazioni" nell'esercizio delle attività nell'Università degli Studi di Udine che integra ed aggiorna le precedenti disposizioni in materia.

Si fa obbligo ai responsabili in indirizzo di attivarsi affinché la disposizione allegata sia portata a conoscenza di tutto il personale organicamente strutturato e non operante presso le proprie Strutture o Uffici e di vigilare affinché tali disposizioni siano rispettate.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Savonitto

Il Rettore
Prof. Marzio Strassoldo



Università degli Studi di Udine

Disposizione n. 1/2001 del 06.04.2001

(ex art. 2, lett. S, del Regolamento interno sulla sicurezza)

DIVIETI E LIMITAZIONI

(ex D.P.R. 547/55, D.M. 26.08.1982, D.M. 08.03.1985, D.Lgs. 626/94, D.M. 10.03.1998, Regolamento interno dell'Università di Udine per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro - D.R. 565/98)

A) Al fine di prevenire l'insacco e la propagazione di incendi:

- A1) È vietato usare, ad eccezione che nei locali all'uopo destinati, fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenza a vista, stufe a kerosene;
- A2) È vietato usare apparecchi di riscaldamento portatili senza controllo preventivo della loro idoneità, in particolare legata alla loro corretta alimentazione; in ogni caso è vietato sia tenere accesi gli apparecchi di riscaldamento vicino a materiali infiammabili sia depositare i materiali combustibili sopra gli stessi;
- A3) È vietato utilizzare i generatori di calore in difformità alle istruzioni fornite dai costruttori;
- A4) È vietato fumare od utilizzare fiamme libere in tutti i locali o aree non predisposte allo scopo; in ogni caso è fatto divieto di usare come posacenere cestini, portaombrelli o qualsiasi altro contenitore infiammabile o contenente materiale combustibile o infiammabile;
- A5) È vietato svuotare i portacenere in recipienti costituiti da materiali facilmente combustibili, né il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti infiammabili o facilmente combustibili;
- A6) È vietato effettuare lavori di saldatura o taglio alla fiamma in luoghi con presenza di materiali combustibili che non siano adeguatamente protetti;
- A7) È vietato depositare lungo le vie di esodo materiali facilmente infiammabili e combustibili;
- A8) È vietato depositare materiali infiammabili e facilmente combustibili in prossimità di apparecchi di illuminazione;
- A9) È vietato costituire deposito di sostanze infiammabili eccedente i 10 litri nei locali dell'Università, salvo che non si tratti di locali destinati allo scopo per i quali vanno osservate le disposizioni di cui al punto 13 dell'allegato A del D.M. 08.03.1985 (di seguito riportato);



Università degli Studi di Udine

- A10) È vietato usare e/o depositare GPL e/o altri gas più pesanti dell'aria nei locali interrati o seminterrati;
- A11) È vietato detenere, all'interno del luogo di lavoro, materiali facilmente combustibili ed infiammabili in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la normale conduzione dell'attività;
- A12) È vietato detenere nei locali dell'Università non idoneamente allestiti compartimentati e protetti, materiali combustibili ed infiammabili in quantità tali da superare i limiti di carico di incendio previsti dalla normativa vigente;
- A13) È vietato depositare insieme nello stesso locale liquidi infiammabili, gas compressi, gas disciolti o liquefatti, materiali combustibili, gas comburenti nonché immagazzinare sostanze che possono, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni;
- A14) È vietato effettuare travasi di liquidi infiammabili se non in locali appositi sufficientemente aerati e con recipienti e/o apparecchiature di tipo adeguato;
- A15) È vietato depositare materiali combustibili in aree di lavoro non frequentate e nelle aree dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente;

B) Al fine di garantire l'esodo delle persone in caso di emergenza:

- B1) È vietato sostare nei corridoi e/o lungo le vie di transito creando sovraffollamenti o situazioni di carico incompatibili con la portanza dei solai e/o delle scale o determinando condizioni di intralcio al normale deflusso lungo le vie di fuga;
- B2) È vietato installare lungo le vie di esodo materiali, attrezzature od oggetti che possano costituire pericoli potenziali per l'esodo o che possano creare ostacolo per il normale e sicuro deflusso delle persone in caso di evacuazione, quali ad esempio:
- apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
 - deposito anche temporaneo di arredi;
 - deposito anche temporaneo di scatole, scatoloni ed altro materiale cartaceo;
 - deposito di rifiuti;
 - apparecchi di cottura;
 - apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi;



Università degli Studi di Udine

- fotocopiatrici (se costituiscono ingombro non consentito);

- B3) È vietato intralciare le uscite di sicurezza e le vie di accesso per i soccorsi con oggetti, cicli o altri mezzi di trasporto che possano costituire ostacolo per il normale e sicuro deflusso delle persone in caso di evacuazione o rendere difficoltoso l'accesso dei mezzi di soccorso;
- B4) È vietato, durante il periodo di svolgimento delle attività, compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza con impedimenti di qualsiasi tipo non cedevoli sotto la semplice spinta di apertura.

C) Al fine di garantire condizioni di sicurezza nell'esercizio delle attività:

- C1) E' vietato compromettere la funzionalità delle porte tagliafuoco (ad esempio con l'utilizzo di zeppe, il posizionamento di oggetti ferma porta, la rimozione delle molle di ritorno, la manomissione dei sistemi di autochiusura ...);
- C2) E' vietato compromettere le caratteristiche di resistenza al fuoco delle partizioni che delimitano i compartimenti antincendio (es: praticare fori per attraversamento cavi, tubazioni, condotte o per installazione di griglie di ventilazione). Tali operazioni possono essere attuate solo dagli uffici competenti garantendo in ogni caso il ripristino delle caratteristiche di resistenza al fuoco con idonei dispositivi od accorgimenti tecnici;
- C3) È vietato apportare qualsiasi modifica agli impianti fissi se non preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti;
- C4) È vietato eseguire modifiche non autorizzate ai dispositivi di protezione elettrici ed eseguire interventi non autorizzati alle apparecchiature ed agli impianti elettrici;
- C5) È vietato sovraccaricare le prese elettriche e posizionare cavi elettrici volanti vicino a fonti di calore e/o sulle vie di passaggio senza idonee canaline passacavo;
- C6) È vietato ostruire le aperture di ventilazione degli apparecchi di riscaldamento, dei macchinari, delle apparecchiature elettriche e di ufficio;
- C7) È vietato collegare le apparecchiature ad alto assorbimento con prolunghie volanti non idoneamente dimensionate;



Università degli Studi di Udine

- C8) È vietato mantenere le apparecchiature elettriche sotto tensione quando non sono utilizzate (salvo che non siano progettate per essere mantenute permanentemente in servizio);
- C9) È vietato l'utilizzo di apparecchiature guaste o pericolose. Le stesse vanno messe fuori servizio ed opportunamente segnalate con la scritta "FUORI SERVIZIO - NON UTILIZZARE" fino a riparazione o ripristino delle condizioni di sicurezza;
- C10) È vietato rimuovere, manomettere o modificare la segnaletica di sicurezza;
- C11) È vietato depositare materiali o posizionare arredi in modo da compromettere la visibilità e/o l'utilizzabilità di dispositivi di sicurezza, quadri elettrici, segnaletica e luci di emergenza;
- C12) È vietato modificare la destinazione d'uso dei locali, compreso lo spostamento o costruzione delle pareti, la modifica di porte, corridoi, atri senza la preventiva autorizzazione degli Uffici competenti;
- C13) È vietato depositare materiali sui solai e scaffalature in quantità tali da superare i sovraccarichi consentiti per garantire la funzionalità e la stabilità dei singoli elementi portanti;
- C14) È vietato permanere all'interno delle sedi universitarie in orari diversi da quelli di normale apertura senza una specifica autorizzazione;
- C15) È vietato posizionare sui davanzali delle finestre o su altre sporgenze, vasi di fiori od altri oggetti che potrebbero accidentalmente cadere;
- C16) E' vietato accedere nelle zone a rischio specifico (es. zona di laboratorio etichettate con la sigla H o H+) senza preventiva autorizzazione. Il responsabile delle attività deve attivare adeguate procedure affinché chiunque accede a tali aree sia preventivamente identificato e opportunamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza da adottare, ovvero sia accompagnato da personale di laboratorio;
- C17) È fatto obbligo che qualsiasi operazione a rischio, in particolare quelle di laboratorio, sia svolta solo se vi è la presenza di altre persone e/o di sistemi in grado di attivare prontamente le misure necessarie per fronteggiare le eventuali emergenze;
- C18) Sono vietati affollamenti nei locali dell'Università ed in particolare nelle aule e nelle zone di assembramento delle persone, incompatibili con la capienza massima degli stessi stabilita dalla normativa vigente e/o da specifiche limitazioni degli organi di vigilanza;



Università degli Studi di Udine

Si sottolinea che le disposizioni sopra riportate costituiscono istruzioni fornite dal Datore di Lavoro che ogni lavoratore è tenuto ad osservare, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 626/94. (in allegato)

Ogni violazione a tali disposizioni, secondo quanto previsto dall'art. 93 del D. Lgs. 626/94 (in allegato), prevede sanzioni a carico dell'inadempiente.

I Responsabili di struttura ed i capi unità organizzativa, nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze, sono tenuti a:

- a) dare massima diffusione alle presenti disposizioni a tutto il personale organicamente strutturato e/o non organicamente strutturato presente e/o operante presso la propria struttura e/o unità organizzativa;
- b) disporre, esigere e sovrintendere, che le presenti disposizioni siano rispettate.

Si richiama inoltre tutto il personale ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione, del Regolamento Interno dell'Università di Udine per la sicurezza e la salute (D.R.-565/98) ed in particolare di quanto stabilito dall'allegato I e delle eventuali specifiche prescrizioni fornite dagli organi di controllo e/o figure specialistiche di supporto al datore di lavoro nel settore della sicurezza e prevenzione previste dalla legge (Esperto qualificato, Medico autorizzato, Medico competente, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ecc...)

Si dà mandato al personale del S.I.G.Em. (Sistema Interno di Gestione delle Emergenze) di vigilare sull'osservanza delle presenti disposizioni procedendo alla constatazione di eventuali infrazioni che dovranno essere verbalizzate ed inoltrate con apposito modulo alla Commissione di coordinamento per la prevenzione per le valutazioni e determinazioni del caso.

IL RETTORE
Prof. Marzio Strassoldo

SG/



Università degli Studi di Udine

ALLEGATO alla disposizione 1/2000

D. Lgs. n° 626/94

Art. 5. - Obblighi dei lavoratori.

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
 - a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
 - h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Art. 93. - Contravvenzioni commesse dai lavoratori.

1. I lavoratori sono puniti:
 - a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3;
 - b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.



Università degli Studi di Udine

D. Lgs. 626/94

Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:

[...]

- f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

[...]

D.M. 363/98

Art. 5. - Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
 - b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;
 - c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art. 6. - Formazione ed informazione

1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato



Università degli Studi di Udine

collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.

2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio e' tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

D.M. 08.03.1985

Allegato A

[...]

13. - Depositi di sostanze infiammabili a servizio delle attività di cui ai punti 85, 86, 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982)

La presente direttiva si applica ai depositi costituiti da contenitori di capacità geometrica unitaria superiore a lt. 2 di infiammabili liquidi, gassosi, liquefatti o disciolti.

I locali destinati a tali depositi devono avere un'aerazione naturale non inferiore ad 1/30 della loro superficie in pianta.

La separazione con altri ambienti deve avvenire con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30 senza comunicazioni.

Gli accessi devono avvenire unicamente da spazi a cielo libero o tramite filtro a prova di fumo.

Le attrezzature mobili di estinzione devono essere costituite da un estintore di tipo approvato con capacità estinguente non inferiore a 21A 89B per ogni locale.

È consentito tenere in deposito ai piani fuori terra e non oltre il secondo piano interrato i seguenti quantitativi massimi di sostanze infiammabili: liquidi lt. 300, gas compressi mc 0,25, gas disciolti o liquefatti kg 25. Per i depositi ubicati ai piani interrati deve essere installato un impianto di rivelazione di fughe di gas.

È vietato depositare insieme nello stesso locale liquidi infiammabili, gas compressi, gas disciolti o liquefatti, materiali combustibili, gas comburenti.

Regolamento interno dell'Università di Udine per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (D.R. 565/98)

Copia del regolamento in oggetto è a disposizione nel sito internet dell'Università di Udine alla pagina:

<http://web.uniud.it/clai/regolamenti/Reg.VARI/RegSicurezza.html>.